



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 4 aprile 2014

BILANCIO

[Conto economico – documento interpretativo 1 del Principio contabile 12 e bozza dell'Oic 12 \(Ila parte\)](#)

di Luca Dal Prato

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Non si ha cessione di azienda se il trasferimento spezzettato non include elementi determinanti](#)

di Fabio Landuzzi

PENALE TRIBUTARIO

[Omessi versamenti Iva per crisi di liquidità: condannato il contribuente che non dimostra la forza maggiore](#)

di Massimo Conigliaro

ACCERTAMENTO

[Gli studi di settore scaldano i motori](#)

di Giovanni Valcarenghi

LAVORO E PREVIDENZA

[L'utilità residua delle causali nei contratti a termine e i nuovi dubbi quantitativi](#)

di Luca Vannoni

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Non esiste mondo fuori delle mura di Verona](#)

di Chicco Rossi

BILANCIO

Conto economico – documento interpretativo 1 del Principio contabile 12 e bozza dell’Oic 12 (Ia parte)

di Luca Dal Prato

Continuiamo l’analisi iniziata ieri del **documento interpretativo n. 1 sul Principio contabile 12 “Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi”** (anche alla luce delle modifiche apportate nella **bozza del principio Oic 12** che **incorpora** ora l’attuale documento interpretativo n. 1).

Analizzati gli aggregati A) e B), passiamo all’aggregato C) – “**Proventi e oneri finanziari**”.

Qui sono rilevati i componenti **positivi e negativi** relativi all’area finanziaria, **anche per le imprese per le quali tale area costituisce l’area principale o caratteristica di gestione** (ad esempio per le holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 e successive disposizioni legislative in materia di bilancio).

Nella voce **C15) “Proventi da partecipazioni”** vanno indicati i proventi, ad esempio, su **dividendi** su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute **e le plusvalenze da alienazione di partecipazioni** iscritte nell’attivo circolante.

La voce **C16) “Altri proventi finanziari”** si compone di più sottovoci: nella voce **C16a)** vanno iscritti gli **interessi attivi**, maturati nell’esercizio, sui crediti iscritti fra le **immobilizzazioni finanziarie** e, nella voce **C16b)** gli interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. **CCT, BTP**, obbligazioni emesse da enti privati). Nella voce **C16c)** vanno indicati gli interessi maturati su **titoli** a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) destinati a frequenti **negoziazioni** sul mercato finanziario mentre, nella voce **C16d)** si iscrivono i proventi finanziari **non compresi sopra, tra cui gli utili da associazioni** in partecipazione e cointeressenze, gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo, gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti e gli interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante.

Anche il **nuovo documento** comprende alla voce **C16b)** gli interessi maturati su **titoli** a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie incluse le eventuali differenze da **“indicizzazione”** e al lordo delle **ritenute** di legge (si veda l’Oic 20).

La voce **C17) “Interessi passivi ed altri oneri finanziari”** accoglie tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che **non** siano di tipo **straordinario**, qualunque sia la loro fonte.

Nell'ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti (i.e. legge Sabatini per l'acquisto di macchinari) il **nuovo documento** conferma che l'importo dei **contributi** è portato a riduzione della voce **C17)** se conseguito nel **medesimo esercizio** in cui sono contabilizzati gli interessi passivi ma, se è conseguito in **esercizi successivi**, è iscritto alla voce **C16d)**.

La voce “**Utili e Perdite su cambi**” di cui al numero **17bis)** include gli utili e le perdite su cambi, relativi ad **operazioni in valuta**.

L'aggregato **D) “Rettifiche di valore di attività finanziarie”** si compone delle voci **D18) “Rivalutazioni”** e **D19) “Svalutazioni”** che contengono **svalutazioni** su attività finanziarie e i successivi **ripristini di valore**, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Infine l'aggregato **E) “Proventi e oneri straordinari”** include i costi e ricavi straordinari, come plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive, derivanti da **fatti estranei** alla gestione ordinaria dell'impresa o da variazioni dei criteri di valutazione, **come** oneri, **plusvalenze e minusvalenze** derivanti da operazioni **con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda**; plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria; plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria; **sopravvenienze** attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa; **componenti** di reddito relativi ad **esercizi precedenti e imposte** relative ad **esercizi precedenti**.

Il **nuovo documento conferma** che i componenti reddituali derivanti da **ristrutturazione** del debito possono generare componenti reddituali da iscrivere nell'area straordinaria del conto economico, mentre nei proventi straordinari è incluso il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la voce **E21)** il nuovo documento illustra che sono rilevate in apposita sottovoce tutte le imposte, dirette ed indirette, relative ad esercizi precedenti derivanti da **contenziosi**, mentre la contropartita patrimoniale, se non sono pagate nel corso dell'esercizio, è costituita dalla voce B.2 relativa ai fondi o dalla voce D.12 relativa ai debiti secondo quanto precisato dall'Oic 19.

La voce **E22)** relativa a “Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate” vanno rilevati i tributi diretti quali l'IRES, l'IRAP. La voce si divide in “imposte correnti” e “imposte differite e anticipate”.

Secondo il **nuovo documento**, con riferimento alla fiscalità differita, la voce 22 accoglie tutte le **variazioni di imposte** differite e anticipate sia dell'esercizio sia provenienti da esercizi precedenti.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non si ha cessione di azienda se il trasferimento spezzettato non include elementi determinanti

di Fabio Landuzzi

La [Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 118 del 12 settembre 2013](#) ha affrontato un caso piuttosto controverso che vede contrapposti da una parte l'**Amministrazione Finanziaria**, la quale ha intravisto in una **serie di operazioni** compiute da una società in liquidazione nei confronti di una medesima controparte una “camuffata” **cessione d'azienda** e, dall'altra parte, il **contribuente** il quale sostiene la **liceità delle operazioni disgiuntamente eseguite** e la conseguente assenza dei presupposti affinché le stesse possano essere riunite in un occulto trasferimento di azienda.

Da notare come la tesi accusatoria dell'Amministrazione Finanziaria fosse fondata su di un **presunto abuso del diritto** che la società cessionaria, d'accordo con la cedente, avrebbe perpetrato allo scopo di **sottrarsi dal pagamento dell'imposta proporzionale di registro**, andando così a suddividere artificiosamente in separate operazioni quello che invece configurerebbe un vero e proprio trasferimento di azienda.

Gli **elementi riscontrati** su cui l'**Amministrazione Finanziaria** ha fondato la sua ricostruzione del caso di specie sono essenzialmente i seguenti:

- **Subentro** dell'avente causa **nelle autorizzazioni ambientali** accese a nome della società cessata;
- **Assunzione di lavoratori dipendenti** provenienti dalla società cessata;
- **Subentro nella locazione di un sito produttivo** già in uso alla società cessata;
- **Acquisto** diretto e in leasing finanziario **di alcuni cespiti** provenienti dalla società cessata.

La **CTP di Vicenza**, seppure dinanzi ai suddetti elementi di fatto i quali insistevano peraltro su di una situazione societaria che presentava strette **similitudini** fra la **compagine sociale** della società cessata e quella dell'avente causa, ha **accolto il ricorso** del contribuente sottolineando le **considerazioni** qui di seguito sintetizzate:

- La società che ha compiuto gli atti di vendita disgiunti aveva una **situazione di perdite reiterate** che hanno indotto i soci a dispone la **liquidazione**;
- Dal lato del **cessionario**, può essere **fisiologico**, soprattutto quando c'è sentore di

patologie pregresse sul cedente, che sia **preferibile acquistare singoli beni** piuttosto che un ramo di azienda, per **cautelarsi da impegni finanziari, tributari e contrattuali** che il cedente ha con soggetti terzi;

- La **cessionaria**, con l'acquisizione di alcuni beni della società cessata e l'assunzione di alcuni suoi dipendenti, intendeva tuttavia **avviare un'attività** nel settore analogo a quella della cedente, ma **con caratteristiche diverse** soprattutto quanto a posizionamento sul mercato; a prova di tale fatto, la cessionaria si è infatti dotata di **nuove figure professionali apicali**, non presenti nell'organizzazione della società cessata;
- La discontinuità è avvalorata anche dal fatto che **non sono stati trasferiti crediti, debiti, giacenze di magazzino, né clientela**.

In conclusione, pur essendo la **fattispecie complessa e controversa**, in cui i confini reali dell'operazioni si prestano inevitabilmente a discussioni, appare rilevante sottolineare **l'importanza** che la CTP dà all'**attività di fatto svolta dalla cessionario**, alle **risorse intellettuali (il management)** ed alla struttura organizzativa e finanziaria della stessa **società cessionaria**, i cui **elementi di novità e di distinzione** rispetto alla cedente inducono ad escludere nel caso di specie la sussistenza di una cessione "camuffata" di azienda.

PENALE TRIBUTARIO

Omessi versamenti Iva per crisi di liquidità: condannato il contribuente che non dimostra la forza maggiore

di Massimo Conigliaro

La sentenza di qualche giorno fa della **Sezione Penale della Corte di Cassazione** sul tema degli omessi versamenti dell'Iva dichiarata (n. **14953/14**, depositata il 1° aprile 2014) ci consente di fare il punto sulla situazione a livello giurisprudenziale su questa delicata tematica, con indicazioni che appaiono spesso confliggenti fra loro.

Nel caso affrontato, la Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello di Brescia che aveva **condannato a 4 mesi di reclusione** un imprenditore dal reato di omesso versamento di IVA previsto dall'**art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000** che non aveva potuto far fronte al pagamento delle somme dovute all'Erario perché si trovava in **crisi di liquidità** per debiti pregressi.

La Suprema Corte – in una pronuncia che da un lato appare rigorosa, ma dall'altro offre **spiragli di difesa** – ha stigmatizzato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente, che non ha saputo offrire alcuna giustificazione convincente in merito alla propria condizione economica. Circostanza che, di converso, in presenza di eventi eccezionali e di rilevante dimensione può ritenersi idonea a escludere la punibilità o quantomeno il dolo del reato di cui all'articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000. La crisi di liquidità – infatti – rappresenta un **evento possibile**, concretizzando lo stesso un rischio inherente all'attività di impresa, cui occorre far fronte tempestivamente con opportuni interventi sul “**flusso di cassa**” dell'azienda, quali:

- a) i tempestivi e frazionati accantonamenti;
- b) il ricorso all'acquisizione di ulteriori somme erogate da istituti bancari e/o finanziari e altri.

Il tema degli **omessi versamenti** Iva per crisi di liquidità è al centro dell'attenzione di molti addetti ai lavori. La giurisprudenza, con alterne pronunce, ha aperto più di uno spiraglio sia in ambito penale che in quello tributario: una crisi di liquidità **adeguatamente documentata** ovvero cause di forza maggiore realmente esistenti possono costituire un'esimente da valorizzare a difesa del contribuente.

E' il caso trattato dal **Tribunale di Firenze con la sentenza del 10 agosto 2012**. In seguito

all'opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato dichiarava che al momento in cui erano avvenuti i fatti la sua ditta, che stava svolgendo un lavoro importante, si era trovata in estrema difficoltà economica perché non aveva **incassato** quanto nel frattempo **maturato**. Quando gli era arrivata la raccomandata dell'Agenzia delle Entrate con la quale gli si chiedeva di pagare l'Iva, non era stato in grado di ottemperare sul momento, ma aveva poi ottenuto una rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate, che stava onorando.

Sulla stessa lunghezza d'onda è la pronuncia del **Tribunale di Novara del 21 marzo 2013**, nella quale il consulente fiscale, in sede di testimonianza ha chiarito che la **crisi di liquidità** era dipesa non da atti di *mala gestio* posti in essere dagli amministratori, quanto piuttosto dalle condizioni contrattuali in base alle quali la società aveva iniziato la propria attività. Alla situazione di crisi gli amministratori avevano tentato di **porre rimedio**, attingendo pure al **patrimonio personale**. A ciò si è aggiunto un **piano di rientro** concordato con Equitalia per i contributi Inps ed una richiesta di dilazione all'Agenzia delle Entrate (quantunque poi respinta).

Di diverso tenore è invece la **Corte di Cassazione, Sez. III Penale n. 2614/2014**, che ha stabilito che ogni qualvolta che il soggetto di imposta riscuote l'Iva, **deve tenerla accantonata per l'erario, organizzando le risorse** disponibili in modo tale da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Va precisato che, con l'introduzione della norma penale di cui all'articolo 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'esigenza di organizzazione di cui si è detto deve essere strutturata **su scala annuale**. Dimentica, in questo caso, la Cassazione che non sempre si incassano l'iva e l'imponibile fatturati nei tempi concordati, con la conseguenza che si potrebbe pertanto incorrere nella violazione in parola senza avere nemmeno percepito le somme.

La Cassazione (**n. 5467/2014**) ha evidenziato che la situazione di colui che non versa l'imposta si risolve, *di regola, in una condotta, cosciente e volontaria, la quale, in modo progressivo, si articola, in un primo momento, con il mancato accantonamento delle somme trattenute; successivamente con l'omesso versamento mensile secondo le scadenze previste dalla normativa tributaria; ed infine con la prosecuzione della condotta omissiva fino al termine ultimo fissato dalla norma penale*.

Le precedenti considerazioni non escludono ovviamente che, in astratto, siano possibili casi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale insindacabile in sede di legittimità se **congruamente motivato**, nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria. E' tuttavia necessario che siano assolti gli **oneri di allegazione** che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche che detta crisi non possa essere stata **adeguatamente fronteggiata** tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo **patrimonio personale**, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di

una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

A distanza di tre giorni dalla pronuncia appena evidenziata, la **Corte di Cassazione** ha espresso un principio diverso (**Sez. III Sent. n. 5905 del 7 febbraio 2014**) evidenziando che, in casi concreti, all'**elemento oggettivo del reato** può non corrispondere l'**elemento soggettivo della coscienza e volontà** di omissione dei versamenti, *non essendosi verificata alcuna scelta inidonea a "non far debitamente fronte" agli obblighi di legge, cioè – a prescindere dalla sussistenza o meno, quindi, di una scriminante e rimanendo sul piano strettamente soggettivo – non risultando dimostrata una consapevole volontà criminosa in chi ha omesso i versamenti laddove, nel tempo prodromico al rilascio suddetto, la sua condotta gestoria non ha rappresentato una scelta consapevole nel senso dell'astensione da un adeguato piano di accantonamento organizzativo che consentisse poi l'adempimento dell'obbligo divenuto penalmente rilavante*. Mentre il debito tributario è collegato con quello della erogazione degli stipendi ai sostituiti (per cui quando il sostituto d'imposta effettua le erogazioni insorge a suo carico "l'obbligo di accantonare le somme dovute all'Erario" per poter adempiere l'obbligazione tributaria), "l'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la **colpevolezza**, la **crisi di liquidità** del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta...di non far debitamente fronte alla esigenza predetta". Premesso, allora, che una condotta di mancato accantonamento **mese per mese** al momento della erogazione degli stipendi ai dipendenti non è già di per sé penalmente rilevante, poiché l'organizzazione previdente del datore di lavoro deve configurarsi "**su scala annuale**", ovvero più ampia ma anche più elastica, come il notorio insegna essere proprio della gestione a medio termine di una impresa, quel che le Sezioni Unite prospettano – sottolineandone appunto la necessità di adeguatamente dimostrarlo – è l'eventualità, rilevante ai fini di escludere la colpevolezza, che sia intervenuta una **crisi di liquidità** al momento della scadenza del termine lungo, crisi non derivante dalla scelta del datore di lavoro-sostituto d'imposta "di non far debitamente fronte" al suo obbligo organizzativo.

Solo la **cancellazione del reato di omesso versamento**, prevista dalla delega fiscale, sembra quindi poter risolvere la vexata *quaestio* anche perché, volendo valorizzare l'apertura di cui si diceva nella sentenza del 1° aprile, non è ben chiaro quali possano essere gli "eventi eccezionali" che evitano la responsabilità penale cui fa riferimento la pronuncia.

ACCERTAMENTO

Gli studi di settore scaldano i motori

di **Giovanni Valcarenghi**

In questi giorni si stanno completando gli **strumenti** che sono necessari al contribuente per la **gestione delle dichiarazioni dei redditi**; in particolare, la commissione degli esperti ha validato ieri i **correttivi anticrisi** proposti dalla Sose ed, inoltre, sulla GU del 31.03.2014 è stato pubblicato il **decreto ministeriale 24 marzo**, che apporta alcune **modifiche strutturali al funzionamento degli studi** sull'anno 2013.

In materia di correttivi anticrisi, un **comunicato stampa dell'Agenzia** delle entrate segnala l'avvenuta validazione delle misura di decremento per l'anno 2013, **preannunciando**, di fatto, la prossima elaborazione di **un decreto attuativo** di ufficializzazione. Quindi, anche nella prossima dichiarazione gli studi di settore terranno conto della **particolare congiuntura** che ha interessato le attività economiche nel corso dell'anno, rendendo operativa **una indagine sperimentale condotta su un campione di oltre 2 milioni di contribuenti**.

L'**efficacia** dei correttivi, si afferma, dovrebbe essere tale da **replicare i risultati del 2012**, allorquando 7 contribuenti **su 10 risultavano naturalmente congrui**; gli altri, invece, hanno sfruttato sempre più massicciamente (circa +15% nel 2012 rispetto al passato) la possibilità di **compilare il quadro delle annotazioni libere**, segnalando l'esistenza di particolarità nell'esercizio dell'attività oppure la inefficacia dei correttivi nei loro confronti. Tali indicazioni costituiscono una sorta di **contraddittorio anticipato** con l'Agenzia delle entrate e, per conseguenza, assumono una valenza di non secondaria importanza nella eventuale fase del confronto (o accertamento) con l'ufficio.

Ancora una volta, **la territorialità** assume valenza primaria, al fine di poter individuare il **differente peso** che la crisi economica ha avuto **nei vari settori** economici e **nelle diverse regioni**.

Anche quest'anno, ci saranno **4 diverse categorie di correttivi**: interventi relativi all'analisi di normalità economica; correttivi specifici per la crisi; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali individuali.

In merito alle **modifiche** già approvate con DM 24.03, invece, le stesse sono il frutto della possibilità, concessa al legislatore, di **apportare variazioni ai provvedimenti già approvati entro il precedente mese di dicembre**, al fine:

- di poter tenere conto degli **andamenti economici e dei mercati**, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;
- di per **aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza**.

Al riguardo degli indicatori, due specifici **allegati tecnici** provvedono al dettaglio delle modifiche apportate. Inoltre, è previsto che:

- (a) la nota tecnica e metodologica relativa all'indicatore di **normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali** già esistente dallo scorso anno (DM 26 aprile 2012) non si applica agli studi di settore che sono stati evoluti per il 2013;
- (b) l'indicatore **“Margine per addetto non dipendente”** non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013. Una specifica nota metodologica provvede, infine, ad aggiornare le modifiche alla territorialità.

Per **completare l'appello**, non resta che attendere il decreto che ufficializzi i correttivi ed il varo del **software Gerico**; ma per questi strumenti occorre avere ancora pazienza.

LAVORO E PREVIDENZA

L'utilità residua delle causali nei contratti a termine e i nuovi dubbi quantitativi

di Luca Vannoni

La disciplina del contratto a termine ha visto superata, mediante il [DL 34/2014](#), una delle più rilevanti problematiche che aveva caratterizzato tale contratto, e cioè l'interpretazione delle causali per l'apposizione del termine, le "ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive". Ora, fino alla soglia massima dei 36 mesi, comprensiva di proroghe, **non vi sarà più la necessità di dettagliare nella lettera di assunzione le motivazioni specifiche** e, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza, temporanee che hanno portato alla conclusione del contratto a termine.

Ad ogni modo, da un analisi sistematica della normativa del contratto a termine, il D.Lgs. 368/2001, si possono evidenziare una serie di ipotesi **dove l'indicazione della causale, se legata, in particolare, a esigenze stagionali o sostitutive, può portare ad una serie di deroghe alle limitazioni di utilizzo del contratto a termine.**

Da strozzatura, spesso portatrice di rischi di riqualificazione, **la specificazione della causale, se legata a stagionalità, può portare in primo luogo all'esclusione del limite massimo di 36 mesi nella successione di contratti a termine tra le stesse parti.** La flessibilizzazione del contratto fino a 36 mesi come periodo massimo continuativo, senza causali e con 8 proroghe massimo, non ha cancellato il limite massimo dei 36 mesi nella successione di singoli contratti succedutisi nel tempo a prescindere dai periodi di stacco tra uno e l'altro. Pertanto, il datore di lavoro potrà reimpiegare nei vari cicli stagionali senza doversi preoccupare della durata del rapporto complessivo. Il richiamo appena fatto ci consente di evidenziare subito una differenza sostanziale tra i due parametri temporali: la durata massima del singolo contratto non può essere derogata dalla contrattazione collettiva, la durata massima complessiva sì.

I lavoratori stagionali sono inoltre esclusi dagli stacchi obbligatori (10 o 20 giorni) e dal limite massimo di lavoratori utilizzabili rispetto al forza lavoro, le c.d. clausole di contingentamento.

Pertanto, **nella lettera di assunzione è importante evidenziare le ragioni stagionali, sia quelle previste dal DPR 1525/63, sia quelle eventualmente definite dalla contrattazione collettiva.**

Di minor impatto, ma sicuramente interessante, **sono le conseguenze di flessibilità nel caso della causale sostitutiva: la deroga infatti è limitata alle clausole di contingentamento, mentre**

risultano applicabili tutti gli altri limiti.

L'esigenza di specificare la causale potrebbe derivare dalla possibilità di accedere allo sgravio contributivo del 50% sulla quota a carico dei datori di lavoro per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici in maternità, beneficio riservato alle imprese fino a 20 dipendenti.

La riforma delle causali non ha intaccato le discipline speciali previste dall'art. 2 del D.Lgs. 368/2001 per i servizi aeroportuali e postali, anche se la riforma generale operata di fatto ne fa perdere l'appetibilità.

Se la disciplina che ha liberalizzato le causali ha una trama sufficientemente certa, molto più evidenti sono i dubbi interpretativi in ordine al contrappeso alla liberalizzazione, e cioè il limite massimo del 20% dei contratti a temine sull'intero organico, da cui sono escluse le imprese fino a 5 dipendenti possono comunque concludere un contratto a termine.

Il limite massimo si riferisce anche alla somministrazione di lavoro? La logica direbbe di sì, fermo restando che una semplice precisazione in sede di conversione toglierebbe il dubbio. Come conteggiare l'organico? Rientrano anche i contratti a termine? Come coordinare il nuovo limite del 20% con le disposizioni contrattuali? Gli studi professionali fino a 5 dipendenti possono assumere un lavoratore a termine?

Molti sono i dubbi nell'applicare la nuova regola quantitativa, e non si ritengono sufficienti interpretazioni di prassi ministeriale, rilevanti solo in sede ispettiva e non davanti al giudice: in sede di conversione, come detto, sarebbe opportuno un intervento correttivo che risolva le questioni sopra evidenziate. Non tanto per avere disposizioni ancor più favorevoli per le imprese, ma, viceversa, per avere un quadro normativo certo, che non nasconde insidie interpretative che possano delegittimare le scelte operate dalle aziende. Nello stesso modo, non sarebbe scandalosa una riduzione del numero massimo di proroghe, otto, in sede di conversione del DL, purché non sia toccata l'abrogazione delle causali. Una delle semplificazione più importanti è **infatti legata al metodo normativo: disposizioni chiare, immediatamente applicabili e con spazi limitati per piroette interpretative**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Non esiste mondo fuori delle mura di Verona

di Chicco Rossi

In un precedente intervento ([Vi presento sua maestà l'Amarone 2010](#)) avevamo terminato citando le celebri parole di **Romeo** “*Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c'è che purgatorio, supplizio, l'inferno stesso. Essere esiliato di qui, vuol dire essere esiliato dal mondo, e l'esilio dal mondo è la morte: l'esilio è dunque una morte sotto falso nome...*”, dandoci appuntamento al **6 aprile**.

Mai affermazione fu più veritiera, almeno per quanto riguarda i giorni che vanno dal 6 al 9 aprile, perché c'è il **Vinitaly** e Verona diventa la capitale mondiale del vino, titolo che del resto detiene in coabitazione con Bordeaux (non ce ne voglia Milano e il suo tentativo di scippare la *leadership* a Verona. Gli italiani soffrono di un **autolesionismo** senza eguali: pensate al Festival del cinema di Venezia. Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché mai WV doveva inventarsi il Festival di Roma. Non mi risulta che oltre a Cannes in Francia vi sia il Festival di Parigi. Bah...).

Basta leggere i numeri della passata edizione per capire la portata dell'evento: **4.101 espositori** distribuiti su di una superficie espositiva complessiva di 89.163 mq, calpestati da ben 148.038 visitatori di cui il 35% stranieri (52.979).

A questo si affianca anche il **Sol & Agrifood**, la rassegna internazionale dell'agroalimentare.

In sincerità Chicco Rossi non vuole far torto a nessuno e quindi non andrà a scegliere un produttore in particolare in quanto qui sono presenti tutti: dal gotha dell'enologia (pensiamo al grande **Angelo Gaja** o alla memoria di **Franco Biondi Santi** che, quasi volendosi burlare di tutti quelli che ha allietato con il suo splendido Brunello della Tenuta Il Greppo dove consiglio una visita, se ne è andato giusto due anni fa mentre si alzavano i calici in quel di Verona) al più piccolo produttore che tuttavia, sicuramente metterà il suo impegno e amore per produrre quello che da sempre, e a ragione, è considerato il **nettare degli dei**.

Ecco che allora oggi facciamo una bella passeggiata per Verona alla scoperta del suo incantevole centro storico con tappa obbligatoria in quella via Cappello che ospita il balcone di **Giulietta**.

Ma Verona non è solo “Romeo e Giulietta” ma è anche la città di **Can Francesco** della Scala detto **Cangrande I**, amico di un certo **Dante Alighieri** che lo onorò nel Paradiso nel canto XVII e talmente grande che anche il **Boccaccio** nel Decameron nel settimo racconto della prima

giornata così si espresse: “*Chiarissima fama quasi per tutto il mondo suona, messer Cane della Scala, al quale in assai cose fu favorevole la fortuna, fu un de’ più notabili e de’ più magnifici signori che dallo ‘mperadore Federico secondo in qua si sapesse in Italia’.*”

Ecco che allora si può andare a visitare l'austero **Castelvecchio** con il conte Cavour che lo osserva stancamente e con l'**arco dei Gavi** che gli fa da paggetto di fianco in mezzo agli alberi.

In realtà quell'arco era stato fatto erigere lungo la via Postumia (ricordate il bel viaggio [A comprare vino dove si fece la storia?](#)) ma demolito dai napoleonici nell'agosto 1805 per poter transitare con i carri. I blocchi furono sistemati sotto gli **arcovoli** dell'Arena. Solo nel 1932 fu ricostruito ma non più lungo l'attuale Corso Cavour, bensì in una piazzetta adiacente.

Ma Castelvecchio e più precisamente la sala da concerto degli Amici della Musica fu il teatro del dramma mussoliniano e più precisamente di quello che passò alla storia come “**Il processo di Verona**” in cui dall'8 al 10 gennaio 1944 vennero giudicati i membri del Gran Consiglio del Fascismo che, il 25 luglio 1943, sfiduciarono il **Duce**, ponendo la parola fine al Fascismo, tra cui Galeazzo Ciano, marito di Edda figlia di Mussolini. Tutti sanno come finì quella storia...

E perché non andare a scoprire la Verona romana con la sua Porta Borsari (in origine **Porta Iovia**) l'antico Foro romano, l'attuale **Piazza delle Erbe**? O immergersi nel Medioevo con la splendida Piazza dei Signori, il Corte Mercato Vecchio con la sua scala della Ragione e le vicine **Arche Scaligere** dove dormono i signori indiscussi di Verona?

Se fosse pronta la funicolare che dalle vicinanze di **Ponte Pietra** e del **Teatro Romano**, dove ogni anno viene celebrato, ci mancherebbe altro, il Festival shakespeariano, sarebbe bello poter andare a **Castel San Pietro**, la caserma austriaca, ordinata dal feldmaresciallo **Radetzky** da cui si domina la città. Attualmente, il Castello, ceduto dal comune di Verona alla Fondazione Cariverona è in attesa del via libera da parte delle Belle Arti per poter fare i dovuti interventi per renderlo museo.

Ma le scoperte non finiscono qui in quella che è una piccola città di provincia che forse **senza un gemito muore al bar, paura di volar....**

E allora non resta che imitare Alfredo e cantare:

“*Libiamo, libiamo ne’ lieti calici,*

che la bellezza infiora;

e la fuggevol fuggevol’ora

s’inebrii a voluttà.

Libiam ne’ dolci fremiti

che suscita l'amore,

poiché quell'occhio al core

Onnipotente va.

Libiamo, amore; amor fra i calici

più caldi baci avrà.”

E ci rivediamo il **20 giugno** per “**Un ballo in maschera**” in quello che è il più bello anfiteatro del mondo per assistere a un’opera lirica.